



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 45/14 DEL 7.11.2006

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE n. 268/1999 DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO

Articolo 1 FINALITA'

1. La Regione, in applicazione e nel rispetto della normativa vigente, in particolare della Legge 27 luglio 1999 n. 268 e del DM 12.07.2000, emana le seguenti direttive in materia di “strade del vino”. La Regione, per favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali e garantire il patrimonio eno-gastronomico dei territori dell’isola, per proteggere i prodotti tipici e tradizionali e per la difesa della loro genuinità, si propone:
 - a) di valorizzare e promuovere la produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC), a indicazione geografica tipica (IGT), nonché la valorizzazione e promozione di altri prodotti derivati dalla utilizzazione delle uve e dei vini, al fine di migliorare l’immagine dei prodotti stessi presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati interni ed internazionali;
 - b) di promuovere e sostenere iniziative atte a valorizzare i vini tipici locali e le produzioni agricole tipiche di qualità riconosciute ai sensi dei regolamenti CE n. 510/2006, nonché le produzioni agro-alimentari tradizionali individuate ai sensi del D.M. 08.09.1999 N. 350;
 - c) di promuovere il turismo del vino e tutte le forme di attività ad esso collegate, quali la promozione delle attività culturali, economiche, ricreative, ambientali, di ospitalità e degustazione dei prodotti;
 - d) di promuovere iniziative volte al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni ed alla ricostruzione dell’identità economico-culturale dei territori del vino;
 - e) di valorizzare, recuperare e promuovere la coltura dei vitigni sardi autoctoni.
2. La Regione Sardegna realizza le finalità di cui al comma 1 attraverso:
 - a) l’istituzione e il riconoscimento delle “Strade del Vino”;
 - b) l’approvazione del programma di attività annuale;
 - c) il cofinanziamento del programma di attività.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 2 DEFINIZIONE

1. La Regione programma, disciplina ed istituisce le “Strade del Vino”.
2. Sono definite “Strade del Vino” i percorsi identificati attraverso apposito logo distintivo, la segnaletica propria ed il materiale informativo, lungo i quali insistono valori naturali, culturali ed ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.
3. Esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica. Le aree dei territori viticoli, la produzione, la presenza di enoteche, botteghe del vino, musei etnografici-enologici, aziende agrituristiche, ristoranti e punti di degustazione costituiscono unità riconosciute della delimitazione delle strade del vino.
4. Le aziende agricole che, nell’ambito delle strade del vino, svolgono attività di ricezione, di ospitalità, e di organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, sono riconducibili alle attività agrituristiche purché compatibili con la legislazione vigente.
5. Ogni strada del vino dovrà essere conforme alle disposizioni di cui alla legge n. 268/1999 e al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 12.07.2000.

Articolo 3 COMITATO PROMOTORE

1. La costituzione e la realizzazione di ogni “Strada del vino” è proposta da un Comitato Promotore, costituito da almeno sette imprese tra le seguenti:

- due o più aziende vitivinicole;
- due o più cantine;
- una o più aziende di ricezione turistica;
- due o più strutture tra le seguenti:
 - a) aziende agricole ed altre aziende di trasformazione di prodotti tipici;
 - b) enoteche e botteghe del vino;
 - c) aziende agrituristiche;
 - d) aziende di ristorazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e) musei della vite e del vino e delle tradizioni contadine;

2. Le Province- coordinata dall'U.P.S. – Unione Province Sarde d'intesa con i Sistemi Turistici Locali- nel cui territorio ricadono le produzioni DOCG/DOC, dovranno favorire la formazione del "Comitato Promotore" al quale possono partecipare anche le organizzazioni imprenditoriali, gli Enti Locali e loro forme associative, le Camere di Commercio , Industria, Artigianato ed Agricoltura, i consorzi di tutela e altri operatori economici, associazioni ed enti pubblici o privati, operanti nel campo culturale, ambientale e turistico, interessati alla realizzazione degli obiettivi della Legge 268/1999.

3. Il Comitato promotore predispone il Disciplinare della "Strada del vino", in applicazione ed ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 268/1999 e dell'art. 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12.07.2000,

Articolo 4 RICONOSCIMENTO DELLA STRADA DEL VINO

1. Ai fini della realizzazione della "Strada del vino", il Comitato promotore invia domanda all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, contenente:

- a) il nome della "Strada del vino" e la zona di produzione;
- b) l'atto costitutivo del Comitato Promotore;
- c) l'indicazione del rappresentante legale del Comitato Promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso per ognuno di essi degli standard minimi di qualità di cui al D.M.12.07.2000.

2. Alla domanda devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

- a) programma annuale di attività;
- b) cartografia 1/25.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la "Strada del vino" e l'individuazione dei relativi percorsi;
- c) raccolta delle dichiarazioni delle aziende produttrici anche con terreni iscritti all'albo dei vigneti e/o agli elenchi delle vigne di cui all'art. 15 della legge 10.02.1992 n. 164, da cui risulti la produzione aziendale delle uve e del vino;
- d) copia degli atti di delega – ai fini dell'adesione - dei soggetti aderenti, al rappresentante legale del Comitato Promotore;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e) copia delle delibere degli enti pubblici che manifestano la volontà di adesione al Comitato promotore della “Strada del Vino”, qualora questi siano presenti nel Comitato;
- f) la dichiarazione di impegno del legale rappresentante di ciascun soggetto aderente;
- g) il Disciplinare di cui al D.M. 12.7.2000.

Articolo 5 COMPETENZE DELLA REGIONE

1. Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, effettuata la verifica della documentazione prodotta e previa approvazione del Disciplinare presentato dal Comitato Promotore, l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale procede al riconoscimento provvisorio della “Strada del vino” con riferimento alla zona geografica interessata.
2. L'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale effettua il controllo - almeno a cadenza annuale - sul rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte dell'Associazione, procede alla revoca del riconoscimento della “Strada del Vino”.
3. Al fine di consentire il controllo suddetto, l'Associazione deve inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale una relazione che illustri l'attività svolta nell'anno precedente e il programma relativo all'attività da svolgersi nell'anno in corso, con indicazione specifica dei risultati ottenuti con riferimento alle finalità tipiche della “Strada del Vino” riconosciuta. Alla relazione dovrà essere allegata la documentazione contenente le eventuali modifiche intervenute nell'assetto organizzativo-gestionale dell'Associazione.

Articolo 6 ASSOCIAZIONE E STATUTO

1. Entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione del riconoscimento provvisorio della “Strada del Vino” proposta, il Comitato Promotore si trasforma in Comitato di Gestione.
2. Il Comitato di Gestione è responsabile della realizzazione, dell'organizzazione e della gestione della “Strada del Vino”. Esso dovrà essere costituito, mediante atto notarile, nella forma giuridica dell'associazione senza scopo di lucro. L'Associazione recepisce il proprio disciplinare così come proposto dal Comitato promotore ed approvato dalla Regione e deve dotarsi di uno Statuto contenente almeno i seguenti elementi:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) il nome della “Strada del vino” che l’associazione intende tutelare e valorizzare e la sede in cui svolge la sua attività;
 - b) la descrizione del logo con il quale si identifica la “Strada del vino” e le norme per il relativo uso;
 - c) la mappa del territorio;
 - d) le modalità per l’ammissione all’associazione di nuovi soggetti;
 - e) gli obblighi per gli associati, le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
 - f) gli organismi associativi (assemblee, consiglio, presidente), le loro funzioni e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;
 - g) le modalità di voto in assemblea;
 - h) le norme per la nomina del Collegio sindacale ed i relativi compiti;
 - i) le norme per l’eventuale scioglimento anticipato dell’associazione;
 - j) l’obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:
 - una quota fissa di partecipazione all’associazione eventualmente diversificata per categoria di appartenenza.
 - una quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici ricevono dall’associazione;
 - l) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra associazione ed associato oppure la costituzione di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra associazione ed associato;
 - m) l’obbligo di devoluzione ai Comuni interessati del patrimonio residuo, a fini di analoga utilità dopo la liquidazione, in caso di scioglimento o cessazione.
3. Lo statuto sarà inviato per l’approvazione all’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agropastorale che procederà al riconoscimento definitivo della strada del vino.
4. Eventuali modifiche del disciplinare o della Strada del Vino così come riconosciuta dalla Regione e/o del relativo statuto dovranno essere preventivamente comunicate all’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale al fine della loro approvazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 7 PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO

1. La Regione, con l'utilizzo dei fondi statali, assegnati ai sensi della Legge n. 268/99, e di eventuali fondi regionali, finanzia, tramite le Province, i seguenti interventi:
 - a) creazione di specifica segnaletica riferita alle "Strade del vino" e degli altri prodotti tipici agro-alimentari;
 - b) creazione o adeguamento di "Centri di informazione" e di "accoglienza";
 - c) istituzione di enoteche territoriali, creazione dei "musei della vite, del vino" e degli altri prodotti tipici agroalimentari" o ampliamento e riallestimento di musei già esistenti;
 - d) attività di promozione e formazione professionale.